

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SENZA FRONTIERE ODV"

TITOLO I: COSTITUZIONE-SEDE-SCOPO

ART. 1 — È costituito, nel rispetto del Codice Civile del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "SENZA FRONTIERE ODV", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

La sede dell'Associazione è in Cinquèfrondi. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 — L'Associazione aconfessionale ed apartitica, non persegue scopi di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La sua azione è ispirata ai principi di progresso civile, di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione Italiana.

Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Nessun compenso ai soci è previsto per le funzioni espletate. Sono ammessi solo i rimborsi per le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti che saranno preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Tutte le cariche sono elettive, avendo l'Associazione carattere democratico. Anche le cariche associative non sono remunerate.

ART. 3 — L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e si prefigge di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, adoperandosi altresì per la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo, per il consolidamento delle tradizioni ed il progresso socio culturale del territorio stesso.

L'associazione esercita, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante



- revisone della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Al fine di realizzare le attività suddette, l'Associazione si prefigge di realizzare a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti azioni:

- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- f) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- g) collaborare con Enti Pubblici e Privati e con altre Associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.
- h) promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- i) promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- l) organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'A.N.P.A.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE.
- m) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini, allo studio dei bisogni emergenti alla programmazione del loro soddisfacimento;
- n) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
- o) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- p) organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, diversamente abili e, comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- q) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche.

Inoltre l'Associazione promuove il C.R.A.G. - Centro Ricreativo Accoglienza Giovanile.



L'associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L'Associazione può, inoltre, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie al conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO II: SOCI

ART. 4 — Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani e stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno che coltivino un interesse per attività, finalità e scopi dell'associazione stessa, nonché tutti gli organismi sia pubblici, sia privati, e gli enti operanti nel campo sociale.

I soci si dividono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari;

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono soci ordinari coloro che presentano istanza di ammissione. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, redatta e sottoscritta in carta semplice con la quale l'interessato dichiara di aver preso visione del presente Statuto e di accettarlo in tutte le sue disposizioni. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio entro 60 giorni. L'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro soci. In caso di rigetto della domanda, l'organo competente deve motivare la deliberazione. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

I soci si impegnano al conseguimento delle finalità dell'Associazione, sono obbligati ad osservare le norme statutarie ed a versare annualmente la quota sociale per sostentamento dell'Associazione e la partecipazione alla vita sociale e alle attività ordinarie dell'Associazione medesima. I soci hanno diritto di:

- elettorato attivo e passivo negli organi associativi;
- esaminare i libri sociali inoltrando richiesta scritta al Presidente esplicitandone la motivazione;
- essere informati di tutte le attività svolte dall'Associazione e di parteciparvi;
- accedere alla sede sociale e di avvalersi del materiale e delle attrezzature sociali;
- ricevere il rimborso per le spese effettivamente sostenute e correttamente documentate per svolgimento dell'attività prestata.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni;
- espulsione deliberata con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo;
- decadenza per morosità deliberata del Consiglio Direttivo, laddove il socio non versi la quota sociale entro il termine stabilito dallo stesso Consiglio.

Il socio che a qualsiasi titolo perda la qualità non ha diritto alcuno sul patrimonio sociale né può pretendere rimborsi di qualsiasi natura. Resta salvo per il socio espulso o decaduto il diritto di adire l'Autorità giudiziaria.



ART. 5 La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

ART. 6

Sono organi sociali: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo e il Presidente. Gli eletti durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

L'ASSEMBLEA

ART. 7 — L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'anno sociale precedente per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea può essere inoltre convocata quando il Presidente ne ravvisa la necessità e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è convocata, in prima e seconda convocazione, mediante avviso affisso nella sede sociale nei sette giorni precedenti e spedito ai soci almeno otto giorni prima anche a mezzo fax o e-mail o WhatsApp o consegnato a mano, che dovrà contenere il luogo, giorno e ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione, e gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza e alla presenza di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione a maggioranza dei presenti e qualunque sia il numero degli intervenuti. Hanno diritto ad intervenire i soci che siano in regola con i versamenti. Ogni socio può essere rappresentato da un altro socio mediante delega scritta.

L'Assemblea ordinaria:

- 
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) fissa le linee programmatiche dell'Associazione;
 - e) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

È validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti.

Le deliberazioni assembleari risultano da appositi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario; qualora il Segretario dovesse essere assente, da un segretario eletto per la circostanza tra i presenti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 8 — Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed i suoi membri devono essere scelti tra i soci; il numero dei membri non potrà essere inferiore a 3 (tre) né superiore a 9 (nove).

Esso è eletto per la prima volta nell'atto costitutivo. È convocato dal Presidente con preavviso di tre giorni, anche a mezzo fax o e-mail o WhatsApp; i suoi membri sono dichiarati decaduti dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'assemblea e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

A titolo esemplificativo, spetta al Consiglio Direttivo:

- fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllo dell'esecuzione stessa;
- determinare gli importi dovuti dai soci;
- predisporre il rendiconto;
- designare e nominare rappresentanti e delegati in organismi esterni;
- deliberare, con provvedimento motivato, ammissione, espulsione e decadenza dei soci;
- stabilire la misura delle retribuzioni e dei compensi a terzi che prestino la loro collaborazione esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione o comunque alla qualificazione o specializzazione dell'attività associativa;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Quanto deliberato dal Consiglio Direttivo sarà riportato in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, qualora il Segretario dovesse essere assente, da un segretario eletto per la circostanza tra i presenti.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

IL PRESIDENTE

ART. 9 — Il Presidente rappresenta l'Associazione, ha la firma sociale e ne è il legale rappresentante. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, attribuisce le deleghe, ha la facoltà di dotare l'Associazione di personale a rapporto d'impiego o di collaborazione o di consulenza esterno ed interno; può, inoltre, delegare ad un altro consigliere il compimento di singoli atti o lo svolgimento di determinati compiti e funzioni. Il Presidente è autorizzato a stipulare con qualunque istituto di credito, postale o bancario, contratti di apertura di credito, anticipazione e sconto, stipulare contratti di conto corrente, aprire conti bancari e compiere ogni altra operazione finanziaria e bancaria utile all'Associazione, compreso il fido bancario, previa autorizzazione assembleare.

IL VICE PRESIDENTE

ART. 10 — Il Vice Presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito all'esercizio delle proprie funzioni.



IL SEGRETARIO

ART. 11 — Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Segue altresì le funzioni del Tesoriere.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 12 — È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO IV: PATRIMONIO SOCIALE

Art. 13 — Il patrimonio sociale è costituito dai contributi annuali dei soci ordinari, da finanziamenti o contributi di enti pubblici o privati; rendite patrimoniali; rimborsi da convenzioni; attività di raccolta fondi e proventi ed entrate relative all'esercizio di attività diverse; ogni altra entrata annessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e da tutti beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, donazioni e lasciti ricevuti che sono legalmente di proprietà o che vengono in possesso dell'Associazione.

ART. 14 L'esercizio finanziario ha durata annuale. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio annuale di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

ART. 15 - Ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D. Lgs. 117/2017 è fatto divieto all'Associazione ed ai suoi organi destinare, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi o riserve comunque a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri enti componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È obbligo dell'Associazione di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V: SCIOGLIMENTO

ART. 16 — Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione sarà necessario, in Assemblea straordinaria, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea che delibera lo scioglimento provvede anche alla nomina di un liquidatore e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

A norma dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente del Terzo Settore individuato/i dall'Assemblea straordinaria.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 — Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



